

CONVENZIONE QUADRO PER L'AUSILIO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE IN CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DM 93/2017

ALLEGATO – DISCIPLINARE OPERATIVO

Art. 1 – Assegnazione incarico.

La Camera di Commercio richiederà la collaborazione del laboratorio sulla base del modulo di richiesta del servizio di controllo “a richiesta” presentato dal “richiedente” e previa accettazione del tariffario depositato dal laboratorio all'atto della sottoscrizione della convenzione.

Il servizio verrà richiesto tramite pec all'indirizzo dichiarato dal laboratorio.

Art. 2 – Pianificazione.

Il laboratorio e la Camera di Commercio pianificano l'attività concordando le modalità per eseguire la verifica, il luogo in cui eseguirla, le date da proporre alle parti interessate.

Nel caso di prove eseguite presso la propria sede e nel caso in cui il laboratorio si sia reso disponibile per lo smontaggio dello strumento viene concordata la data in cui effettuare il prelievo.

Le date concordate vengono comunicate alle parti tramite pec con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Si potrà proseguire con l'attività solo previa accettazione delle date per iscritto.

Art. 3 – Pagamento del servizio

Alla conferma e accettazione della pianificazione dell'attività, il richiedente verserà alla Camera di Commercio le voci tariffarie B) e eventualmente C) del regolamento e al laboratorio l'importo corrispondente alla somma dei servizi da rendere, come da tariffario allegato alla Convenzione sottoscritta con la Camera di Commercio. Il laboratorio emetterà regolare fattura al “richiedente” per l'importo versato.

Art. 4 – Attrezzature.

Per l'esecuzione dei controlli il laboratorio mette a disposizione della Camera di Commercio gli strumenti di misura e le attrezzature normalmente utilizzati nell'attività di verifica periodica, che devono rispettare i requisiti di cui all'allegato II del D.M. 93/2017 sia in termini di errore sia in termini di incertezza.

Strumenti e attrezzature dovranno essere dotati di certificati di taratura o, se previsto, di rapporti di taratura interni in corso di validità.

Gli eventuali software utilizzati dovranno essere validati.

Art. 5 – Esecuzione delle prove sul luogo di funzionamento.

Il laboratorio predispose tutte le attrezzature di cui all'art. 4 necessarie alla verifica, da recapitare sul luogo di funzionamento dello strumento, e nomina un responsabile della valutazione e uno o più addetti per coadiuvare i funzionari della Camera di Commercio nell'esecuzione del controllo.

Tali nominativi saranno comunicati al titolare dello strumento o al soggetto che lo detiene al fine dell'accesso ai locali.

Il titolare dello strumento o il soggetto che lo detiene dovranno consentire l'accesso anche alle altre parti interessate al controllo che avranno comunicato un loro delegato.

I funzionari della Camera di Commercio procedono con l'identificazione dello strumento e coordinano le operazioni di verifica.

Il laboratorio esegue le prove concordate con la Camera di Commercio, alla fine delle quali redige il rapporto di prova di cui al successivo art. 9, con il dettaglio delle misurazioni e l'esito del controllo, firmato dal responsabile della valutazione.

I funzionari della Camera di Commercio redigono apposito verbale che riporta il dettaglio delle operazioni e le eventuali osservazioni delle parti e del quale il rapporto di prova emesso dal laboratorio sarà parte integrante.

Art. 6 – Prelievo e consegna dei campioni.

Nel caso in cui le prove vengono eseguite presso la sede del laboratorio, la Camera di Commercio effettua il prelievo dello strumento oggetto del controllo alla presenza delle parti interessate e redige apposito verbale di prelievo.

La Camera di commercio fa pervenire l'esemplare al laboratorio consegnandolo direttamente o tramite corriere.

Lo strumento viene chiuso in una confezione sigillata e viene consegnato unitamente ad una copia del verbale di prelievo.

Se il laboratorio si occupa anche dello smontaggio, l'esemplare, salvo diverso accordo, viene consegnato all'operatore intervenuto nelle operazioni al fine di recapitarlo nella sede in cui verranno effettuate le prove.

Art. 7 – Esecuzione delle prove delle prove in laboratorio

Il laboratorio nomina un proprio responsabile della valutazione.

Il giorno fissato per l'esecuzione delle prove, il responsabile della valutazione, insieme ai funzionari della Camera di Commercio e eventualmente alla presenza dei delegati delle parti, procede all'apertura della confezione sigillata che contiene lo strumento prelevato. Le operazioni vengono documentate fotograficamente a cura di un addetto del laboratorio.

Il responsabile della valutazione dà quindi avvio all'esecuzione delle prove, utilizzando le attrezzature di cui all'art. 4, sullo strumento oggetto del controllo.

Al termine delle operazioni, il laboratorio predispose il rapporto di cui al successivo art. 9, sottoscritto dal responsabile della valutazione, con il dettaglio delle misurazioni e l'esito del controllo effettuato.

I funzionari della Camera di Commercio redigono apposito verbale che riporta il dettaglio delle operazioni e le eventuali osservazioni delle parti e del quale il rapporto di prova emesso dal laboratorio sarà parte integrante.

Lo strumento in prova viene restituito al "richiedente" che sosterrà le eventuali spese di spedizione.

Art. 8 – Accesso alle prove

Vista la natura del controllo, le prove vengono svolte in contraddittorio alla presenza della Camera di Commercio e delle parti.

Il laboratorio presso cui vengono svolte le prove deve garantire l'accesso ai propri locali di tutte le parti interessate.

A richiesta delle parti il laboratorio deve prevedere la possibilità di un collegamento video da remoto al fine di garantire il diritto di assistere alle prove.

Art. 9 – Rapporto di prova

Il rapporto di prova deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- intestazione del laboratorio;
- data e luogo di esecuzione delle prove;
- l'identificazione univoca dello strumento sottoposto a prova;
- la normativa di riferimento applicabile e la procedura seguita;
- l'esito positivo o negativo degli esami rispetto agli aspetti formali;
- l'esito positivo o negativo degli esami rispetto agli aspetti prestazionali;
- dettaglio delle prove eseguite con l'indicazione degli errori massimi tollerati;
- l'esito di ogni prova eseguita;
- eventuali non conformità riscontrate;
- gli strumenti campione utilizzati;
- l'identificazione del responsabile della valutazione.

Nel rapporto di prova le non conformità devono essere individuate facendo riferimento ai requisiti, comprensivi del riferimento agli estremi della norma (allegato, articolo, comma, etc.).

Il rapporto di prova fa parte integrante del verbale redatto dalla Camera di Commercio.

Art. 10 - Attività di assistenza tecnica

Il laboratorio si impegna a fornire un'adeguata assistenza tecnica in relazione alle attività svolte.